

Codice A1012C

D.D. 11 febbraio 2026, n. 37

impegno di spesa a favore della ditta individuale Walter Nazeraj. Spesa complessiva di euro 18.300 (o.f.c.i), sul capitolo di spesa 136030 - impegno di euro 9.150, esercizio 2026 e impegno di spesa su annualità 2027 di euro 9.150. Decisione a contrarre semplificata per servizio di autolavaggio delle autovetture regionali, procedura di acquisizione sotto soglia, affidamento diretto tramite "Trattativa diretta -



ATTO DD 37/A1012C/2026

DEL 11/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012C - Contratti e Servizi

OGGETTO: impegno di spesa a favore della ditta individuale Walter Nazeraj. Spesa complessiva di euro 18.300 (o.f.c.i), sul capitolo di spesa 136030 - impegno di euro 9.150, esercizio 2026 e impegno di spesa su annualità 2027 di euro 9.150. Decisione a contrarre semplificata per servizio di autolavaggio delle autovetture regionali, procedura di acquisizione sotto soglia, affidamento diretto tramite “Trattativa diretta – TD” sul MePA n. 5783990 - (CIG B9C62C6F1F).

Premesso che:

- la Regione Piemonte detiene, in forza di contratti di noleggio senza conducente, autovetture destinate a soddisfare esigenze di servizio;
- gli autoveicoli sono distribuiti tra l'autocentro di Torino e gli autocentri decentrati dislocati sul territorio regionale;
- tra i servizi accessori connessi alla gestione degli autoveicoli rientra anche quello di autolavaggio;
- essendo scaduto il precedente contratto d'appalto relativo al servizio di autolavaggio in Torino, occorre individuare un operatore a cui affidare il servizio;
- a seguito di ricerca di mercato, sono emerse notevoli difficoltà nell'individuazione di operatori economici interessati e/o in possesso dei requisiti generali necessari all'effettuazione del servizio.

Rilevato che, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni, né presso Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i., né presso la Centrale di Committenza Regionale, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, sicché è possibile effettuare l'acquisizione del servizio in oggetto

sotto soglia comunitaria in via autonoma.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00 mediante affidamento diretto *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- l'Allegato I.1 al Decreto legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*;
- il servizio, per sua natura, deve essere svolto da un operatore avente sede in Torino, non particolarmente distante dal luogo di rimessaggio delle autovetture, il che, unitamente al valore complessivo stimato del contratto, esclude la presenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto ciò comporterebbe una notevole e ridondante complessità organizzativa.

Ritenuto, pertanto, di utilizzare per l'acquisizione del servizio in oggetto il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) mediante il ricorso all'affidamento diretto tramite *“Trattativa Diretta – TD”*;

Considerato che:

- è stato elaborato apposito capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato alla presente per farne parte integrante, contenente le specifiche tecniche del servizio;
- tale documento prevede una durata contrattuale che decorre dal 01/1/2026 (o da altra data di effettiva stipula del contratto) sino al 31/12/2027.

I lavaggi saranno effettuati a richiesta, tenuto conto delle esigenze concrete, entro la soglia massima di euro 15.000,00, al netto dell'IVA, calcolata sull'intera durata del contratto. Al raggiungimento di questo importo, il contratto cessa, anche se non è ancora spirato il termine finale di cui al paragrafo precedente.

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La ricerca informale di mercato ha posto in evidenza una significativa difficoltà ad individuare, sul territorio di riferimento, operatori disponibili ad offrire il servizio ad una pubblica amministrazione o in possesso dei requisiti per la sottoscrizione di contratti di appalto;

- sono stati, pertanto, acquisiti i preventivi di due ditte, conservati agli atti dell'Amministrazione, dei quali quello presentato dalla ditta individuale Walter Nazeraaj (C.F. *omissis*) – cod. ben. 395759) risulta il più conveniente in termini economici;

- a seguito di trattativa diretta espletata sul portale Mepa n. 5783990 il predetto operatore ha presentato offerta economica, sulla base del contenuto del già richiamato capitolato speciale, per un importo pari ad Euro 13 (Iva al 22% inclusa) per ciascun lavaggio completo ed Euro 8 (Iva al 22% inclusa) per ciascun lavaggio rapido.

- l'offerta risulta congrua alla luce delle ricerche di mercato effettuate;

- per la presente procedura è stato acquisito il CIG B9C62C6F1F e che, per i contratti inferiori a euro 40.000,00, non è dovuto alcun contributo all'ANAC;

- la ditta individuale Walter Nazeraaj unitamente all'offerta economica, ha trasmesso apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione e qualificazione richiesti, così come previsto dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. 36/2023 (prot. 4505 del 3/2/2026);

- ha inoltre trasmesso dichiarazione sostitutiva inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari (prot. n. 3836 del 26/1/2026);

Considerato che:

- l'affidamento e l'esecuzione dell'appalto si svolgono prioritariamente nel rispetto dei principi generali indicati nel Titolo I del d.lgs. 36/2023;

- il RUP per il presente affidamento è il dirigente *pro tempore* del settore A1012C "Contratti e Servizi", dott. Marco Piletta;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante, tenuto anche conto del fatto che il capitolato impone all'operatore il possesso di assicurazione per eventuali danni arrecati alle vetture.

Considerato che la spesa complessiva di € 18.300 o.f.c.i., relativa all'acquisizione del servizio di autolavaggio per le autovetture regionali di Torino è autorizzata nei limiti degli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e che alla stessa si fa fronte con le risorse disponibili sul capitolo di spesa 136030 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026 e 2027 "*Spese per acquisto o noleggio di mezzi di trasporto compreso l'utilizzo dei mezzi pubblici urbani, le assicurazioni, gli oneri di circolazione e l'eventuale noleggio - altri servizi*".

ritenuto necessario impegnare a favore della ditta individuale Walter Nazeraaj – C.F. *omissis* con sede legale in via Canelli n. 85 (10127 Torino) – cod. ben. 395759, la somma complessiva di euro 18.300 (o.f.c.i) per euro 9.150 (o.f.c.i) sul capitolo di spesa 136030, annualità 2026, e la somma di euro 9.150 per l'annualità 2027 che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità

finalizzata al pagamento degli autolavaggi delle vetture di servizio regionali (fondi regionali - spesa obbligatoria - spesa ricorrente – spesa commerciale – risorse fresche);

- che il relativo contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il documento di stipula generato dal MePA ovvero mediante lettera d'ordine trasmessa utilizzando la medesima piattaforma;

- che i pagamenti a favore della ditta individuale Walter Nazeraaj saranno soggetti alla disciplina dell'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari);

verificato che il DURC della ditta Walter Nazeraaj risulta regolare;

dato atto che, in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa è imputabile all'esercizio finanziario 2026 e annualità 2027;

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto in interesse;

attestata l'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011 (allegato n. 4.2), la spesa è imputabile all'esercizio finanziario 2026 e 2027;

verificata la compatibilità del pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- DM 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento di regolarità contributiva (DURC)";
- D.P.G.R. 16 luglio 2021, n. 9/R, recante "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale" e D.P.G.R. 21 dicembre 2023, n. 11/R, recante "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017" e D.G.R. n. 37-615 del 20/12/2024 di revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";
- D.R.G. n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026: "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- L.R. n. 3 febbraio 2026 n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026) 2;
- L.R. n. 3 febbraio 2026 n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028".;
- D.G.R. n. 1-2209/2026XII del 9 febbraio 2026: Decreto legislativo n. 118 /2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026/2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026/2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.;

determina

per le considerazioni e motivazioni di cui alle premesse

- di procedere all'affidamento mediante procedura di acquisizione sotto soglia, con affidamento diretto tramite "Trattativa Diretta - TD" sul MePA – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (n. 5783990) del servizio di autolavaggio per le autovetture regionali di Torino;
- di approvare il capitolato speciale descrittivo e prestazionale del servizio, allegato alla presente determinazione;
- di affidare il suddetto servizio alla ditta individuale Walter Nazeraj - C.F. *omissis* con sede legale in via Canelli n. 85 (10127 Torino) - cod. ben. 395759 per un importo pari ad euro 18.300 (di cui euro 3.300) per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.);
- di stabilire che il relativo contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il documento di stipula generato dal MePA;
-
- di impegnare a favore della ditta individuale Walter Nazeraj - C.F. *omissis* - con sede in via

Canelli n. 85 (10127 Torino) - cod. ben. 395759, sul capitolo di spesa n. 136030 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026 la somma di euro 9.150 (o.f.c.i), e annualità 2027 la somma di euro 9.150 (o.f.c.i) finalizzata al pagamento dei lavaggi delle vetture di servizio regionali.

- di indicare il seguente codice univoco IPA IHRBBE a cui indirizzare le fatture sul Portale della fatturazione elettronica;
- di dare avvio alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, previa acquisizione del DURC in corso di validità;

di dare atto che le transazioni elementari dei suddetti movimenti contabili sono rappresentate nell'allegato "*Appendice A – Elenco registrazioni contabili*" parte integrante e sostanziale del provvedimento;

Si attesta che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, saranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2020 e s.m.i in materia di tracciabilità dei flussi finanziari".

Il provvedimento sarà pubblicato nel sito di Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Dati amministrazione trasparente

Beneficiario: Walter Nazeraj - C.F. *omissis* sede legale in via Canelli n. 85 (10127 Torino) - cod. ben. 395759

Importo: euro 18.300 (o.f.c.i) capitolo di spesa n. 136030 (impegno annualità 2026 di euro 9.150 su annualità 2027)

Responsabile del procedimento: dott. Marco Piletta

Modalità di affidamento : Procedura di acquisizione sotto soglia, con affidamento diretto tramite "Trattativa Diretta – TD n. 5783990 sul MePA – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b) del d.lgs. 36/2023 - CIG: B9C62C6F1F

IL DIRIGENTE (A1012C - Contratti e Servizi)
Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Capitolato_servizi_autolavaggio_2026-2027.pdf

Allegato



¹L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Capitolato speciale

Procedura di acquisizione sotto soglia europea, con affidamento diretto tramite trattativa diretta pubblicata sul Mercato unico della P.A. ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023 del servizio di autolavaggio per le autovetture di servizio collocate presso la sede di Torino

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente capitolato si applicano le seguenti definizioni:

- Amministrazione regionale o committente o stazione appaltante: la Regione Piemonte, Direzione della Giunta regionale, Settore Contratti e servizi;
- Affidatario o aggiudicatario o impresa o appaltatore: il soggetto con il quale è concluso il contratto di appalto per la prestazione del servizio;
- CIG: il codice identificativo di gara acquisito sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Capitolato: il presente Capitolato speciale;
- Codice: decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- RUP: il Responsabile unico del progetto;
- DEC: Direttore esecutivo del contratto.

Art. 2 Oggetto dell'appalto e durata del contratto

Il presente appalto ha ad oggetto l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione regionale, del servizio di autolavaggio delle autovetture in uso alla Regione Piemonte collocate presso la sede di Torino.

Il contratto decorre dal 1° gennaio 2026 o dalla successiva data di sottoscrizione del contratto e scade il 31 dicembre 2027.

I lavaggi saranno effettuati a richiesta, tenuto conto delle esigenze concrete, entro la soglia massima di euro 15.000,00, al netto dell'IVA, calcolata sull'intera durata del contratto. Al raggiungimento di questo importo, il contratto cessa, anche se non è ancora spirato il termine finale di cui al comma precedente.

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 3 Specifiche del servizio

L'operatore economico dovrà:

1. effettuare i lavaggi degli autoveicoli richiesti dalla stazione appaltante.

Il singolo lavaggio comprende:

- a) nel caso di lavaggio completo:
- lavaggio esterno completo;
 - aspirazione interna completa;
 - lavaggio vetri interni.

- b) nel caso di lavaggio rapido:
- lavaggio esterno completo;
 - aspirazione tappetini;

2. programmare i lavaggi entro il termine di 10 giorni lavorativi dalle richieste della stazione appaltante;

3. mettere a disposizione della stazione appaltante un referente di contratto, deputato alla gestione delle prenotazioni e, più in generale, al coordinamento del servizio.

4. attenersi, oltre che alle disposizioni contrattuali e alle norme di legge e di regolamento applicabili alle attività svolte, anche:

- alle disposizioni di servizio impartite dal RUP e dagli ordini di servizio impartiti dal DEC (o, in mancanza, dal RUP), volti ad assicurare il necessario coordinamento tra l'operato delle unità operative e quello del personale regionale;
- alle prassi operative adottate dall'Amministrazione regionale;

5. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina anti-infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

6. applicare, nei confronti del personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Importo a base di gara

L'importo a base di gara è stabilito in euro 13,00, IVA compresa, per ciascun lavaggio completo e in euro 8,00, IVA compresa, per ciascun lavaggio rapido, entro un importo complessivo massimo di euro 15.000,00, oltre IVA al 22%, e quindi euro 18.300,00 al lordo di IVA.

La spesa sarà finanziata con fondi a carico del bilancio regionale e sarà corrisposta a fronte di fatturazione periodica preceduta da rendicontazione dei servizi effettuati.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.

Art. 5

Requisiti per l'ammissione

L'operatore economico è tenuto a dichiarare e garantire il rispetto dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, oltre all'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto del presente procedimento di gara.

Quando in conseguenza della verifica, effettuata con le modalità di cui all'art. 52, comma 1, del Codice non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 6

Obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'affidatario si impegna:

- a mantenere indenne la committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
- a rispettare quanto previsto dal Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, che sarà allegato al contratto, in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione;
- a rispettare ed a far rispettare dai dipendenti coinvolti nel servizio il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e scaricabile al seguente link: <http://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/codice+di+comportamento.pdf/97cc18f3-d5ff-4d1e-84c2-e8677f976260>
- ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali;
- a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in esecuzione dell'art.53 comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente documento. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'affidatario lasciando indenne l'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'affidatario è responsabile:

- dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio;
- per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell'Amministrazione regionale o a terzi, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 7

Stipula del contratto e garanzia definitiva

Il contratto sarà stipulato con il soggetto affidatario tramite scrittura privata in formato elettronico, utilizzando il documento prodotto dal sistema nell'ambito della procedura attivata sul portale MePa. Si intendono parte integrante del contratto di appalto ancorché non allegati:

- a) il presente Capitolato speciale;
- b) l'offerta del soggetto affidatario;
- e) il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- f) il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte;
- g) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Il soggetto affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 8

Cessione del contratto e subappalto

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Fermo quanto sopra, il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Art. 9

Modalità di pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente, con riferimento al servizio erogato nel mese antecedente.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione della fattura, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte della Regione Piemonte. A tal fine, la fatturazione deve essere preceduta dalla trasmissione di un prospetto riepilogativo mensile dei singoli servizi resi sottoscritto dal Referente del servizio.

Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista attestante l'erogazione del servizio, dovrà essere sottoposta al RUP o, in caso di nomina, al DEC, al fine di acquisire il visto riguardante la corretta esecuzione del contratto.

In applicazione del d.lgs. 231/2002, la Regione Piemonte, per tramite del RUP, previa acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del DEC non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 10.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 della D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

Le fatture dovranno indicare il codice CIG e saranno liquidate dalla Regione Piemonte dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali. L'affidatario s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 10 Obblighi di tracciabilità

L'affidatario assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario dovrà comunicare alla Regione Piemonte:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Nel caso di cui dette transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa il contratto sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito, pertanto nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto corrente dedicato.

L'affidatario deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 11 Controlli sull'espletamento del servizio

La committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'affidatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. La committente farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate alla committente.

Su richiesta della committente o dei soggetti da questa incaricati l'affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni o a rilievi avanzati, entro un termine di quindici giorni dalla contestazione.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle decurtazioni economiche e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o far eseguire a terzi il mancato o incompleto servizio, con oneri e spese ad esclusivo carico del fornitore, rivalendosi sulla cauzione, che dovrà essere conseguentemente reintegrata, e fatto salvo il maggior danno.

Art. 12 Penali

Ove a seguito della contestazione di un inadempimento, effettuata con le modalità di cui all'articolo precedente, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue o accettabili o non fossero attuate le azioni necessarie a ripristinare un corretto adempimento, la Regione applicherà, per ogni inadempienza, una penale, fatto espressamente salvo l'eventuale maggior danno.

Nel dettaglio, saranno applicate le seguenti penali:

- euro 100,00 per ogni giorno di ritardo ingiustificato nell'effettuazione dei lavaggi richiesti rispetto alla data concordata con il referente del servizio;
- importo da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 1.000,00 per gli inadempimenti diversi da quelli previsti ai punti precedenti, in proporzione alla gravità dei fatti.

In ogni caso, l'ammontare delle penali applicate durante il periodo di vigenza dell'appalto non può risultare superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

Per il pagamento delle penali e per il risarcimento dei danni, l'amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del prestatore di servizi oppure sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Art. 13 Risoluzione del contratto e recesso

Fatte salve le ipotesi di risoluzione obbligatoria previste dall'art. 122, comma 2, del Codice, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nelle fattispecie previste dai commi 1, 3 e 4 del predetto art. 122.

In applicazione dell'art.1 comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, la Regione Piemonte si riserva di recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'affidatario si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo

contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Art. 14 Responsabilità della ditta appaltatrice

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o a persone connessi con l'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o consulenti, nonché dell'operato di eventuali subappaltatori.

E' fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere l'amministrazione indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 15 Tutela e sicurezza dei lavoratori

L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il d.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'affidatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro, comprese le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

Art. 16 Spese contrattuali

Sono a carico dell'affidatario eventuali spese di contratto, registro, bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al servizio per tutta la durata dello stesso.

Art. 17 Responsabile unico del progetto

È Responsabile unico del progetto (RUP) il Dirigente responsabile del Settore Contratti e servizi della Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Piemonte, 1.

Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione regionale si riserva di nominare un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

In assenza di specifica nomina, le funzioni del DEC s'intenderanno attribuite al RUP.

Il DEC verificherà la corretta esecuzione del contratto e fornirà parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle decurtazioni economiche.

Le operazioni necessarie alle verifiche sono svolte a spese dell'esecutore, il quale è tenuto a mettere a disposizione del soggetto incaricato a svolgere la verifica i mezzi necessari ad eseguirli. In caso di inadempienza, l'amministrazione provvederà d'ufficio, con deduzione delle spese dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 19 Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, validità o efficacia del contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

Il Dirigente del Settore Contratti e servizi, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2017 e della D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018, limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente contratto nomina l'appaltatore quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

L'attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto con il presente contratto.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il presente contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:

1) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

2) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

3) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

4) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

5) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

6) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

7) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati all'interno del proprio ente.

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto.

Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e,

per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

Con il presente contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del subresponsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i subresponsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo previsto per il presente contratto.